



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

AMBIENTE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 87 DEL 29/04/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI BALNEAZIONE - ACQUE DI NON
BALNEAZIONE PER MOTIVI NON DIPENDENTI DA INQUINAMENTO - STAGIONE
BALNEARE 2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008, di attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 e successive modificazioni, determina le caratteristiche delle acque di balneazione, delegando ai Comuni, tra l'altro, la competenza di delimitare prima dell'inizio della stagione balneare le acque non idonee alla balneazione;
- il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 stabilisce la definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
- il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, in particolare l'art. 1 comma 1 lettera b) che sostituisce il testo dell'art. 6 comma 4 del decreto 30 marzo 2010, che dispone che i Comuni effettuino la trasmissione dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute;
- con nota del Direttore regionale della Direzione Difesa del Suolo prot. n. 215596 del 03/06/2019 acquisita al prot. com.le n. 40939 del 04/06/2019, è stata resa nota l'attivazione della procedura online di inserimento da parte dei Comuni delle ordinanze di divieto di balneazione e di revoca sul Portale Acque del Ministero della Salute, e sono state fornite le istruzioni operative che ricomprendono, tra l'altro, l'invio mediante moduli online delle ordinanze di divieto relativo alle aree non adibite alla balneazione.

VISTI i seguenti decreti del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto:

- n. 315 del 25/09/2025, con cui è stata approvata la classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2026, sulla base dei dati delle analisi effettuate dall'ARPAV nel quadriennio 2022-2025, fermo restando che l'idoneità resta subordinata all'esito favorevole delle analisi sulle acque che dovranno essere eseguite poco prima dell'inizio della stagione;
- n. 424 del 09/12/2025, con il quale sono stati confermati per l'anno 2026 la perimetrazione delle acque di balneazione del Veneto ed i relativi punti di monitoraggio, come da individuazione di cui al Decreto Regionale n. 43 del 10/02/2025, nonché è stata stabilita la durata della stagione balneare tra il 1° maggio ed il 30 settembre - ad eccezione delle acque dei laghi di Santa Croce, Mis e Centro Cadore che vengono diversamente disciplinati - intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti;
- n. 48 del 13/02/2026, con cui è stato approvato il programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2026, confermando l'individuazione delle acque di non balneazione (ossia non

destinate alla balneazione) di cui alla Tabella n. 3 Allegato A al Decreto Regionale n. 43 del 10/02/2025, tra cui le seguenti, ricadenti in Comune di Jesolo, per motivi non dipendenti da inquinamento:

- ACQUA N. 5: dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 26 (sponda sinistra della foce del fiume Piave) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n. 27 (sponda destra della foce del fiume Piave);
- ACQUA N. 6: dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 35 (sponda sinistra della foce del fiume Sile) al limite del confine comunale con Cavallino Treporti (centro della foce del fiume Sile).

RILEVATO che, oltre alle suddette acque di non balneazione, la competente Direzione regionale ricorda che sono da considerare come tali anche tutte le acque dei corpi idrici regionali (fiumi, canali, laghi, torrenti, ecc.) non assoggettate ai controlli di qualità previsti per le acque di balneazione e quindi non ricomprese nel programma di monitoraggio di cui al decreto n. 48 del 13/02/2026.

RICHIAMATE:

- l'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo al momento vigente, a cui si rimanda integralmente per quanto di competenza;
- l'ordinanza delle attività balneari del comune di Jesolo al momento vigente, a cui si rimanda integralmente per quanto di competenza.

VISTI i decreti sindacali n. 54 del 24/09/2025 e n. 12 del 13/03/2026 con i quali sono stati affidati dott. Claudio Vanin la direzione del settore sicurezza e demanio marittimo che comprende l'unità organizzativa "ambiente e demanio marittimo".

VISTI altresì:

- la propria ordinanza n. 68 del 16/05/2025;
- gli artt. 13 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 107 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 dello Statuto del comune di Jesolo;

RITENUTO di dover provvedere per la tutela della salute pubblica.

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

nel periodo dal 1° maggio 2026 al 30 settembre 2026, il divieto di balneazione nelle zone individuate nel territorio di questo Comune con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 43 del 10/02/2025, Allegato A, Tabella n. 3 - Acque di non balneazione (ossia non destinate alla balneazione), di seguito indicate:

- ACQUA N. 5 – dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 26 (sponda sinistra della foce del fiume Piave) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n. 27 (sponda destra della foce del fiume Piave):

COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZA				
INIZIO TRATTO		FINE TRATTO		LUNGHEZZA (metri)
X1 WGS84	Y1 WGS84	X2 WGS84	Y2 WGS84	
12.7308	45.5296	12.7252	45.5287	532

- ACQUA N. 6 - dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 35 (sponda sinistra della foce del fiume Sile) al limite del confine comunale con Cavallino Treporti (centro della foce del fiume Sile):

COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZA				
INIZIO TRATTO		FINE TRATTO		LUNGHEZZA (metri)
X1 WGS84	Y1 WGS84	X2 WGS84	Y2 WGS84	

12.5852	45.4795	12.5844	45.4791	202
---------	---------	---------	---------	-----

Legenda

X1=Longitudine inizio (in gradi decimali) Y1=Latitudine inizio (in gradi decimali)

X2=Longitudine fine (in gradi decimali) Y2=Latitudine fine (in gradi decimali)

Note

- Coordinate geografiche WGS84 (in gradi decimali) e lunghezze (in metri) delle acque di non balneazione calcolate su cartografia regionale - ortofoto del 2012.
- Lunghezze delle acque di non balneazione calcolate tenendo conto anche delle dighe presenti alle foci fluviali e/o bocche di porto e/o porti.

AVVERTE

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981 e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. Per ciascuna delle violazioni accertate delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa determinata in € 200,00 come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07/06/2011.

DEMANDA

alla Società Jesolo Turismo S.p.A. l'incarico per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante installazione e manutenzione per tutta la durata del divieto, in corrispondenza delle zone sopraindicate, di idonea segnaletica con cartelli fissi riportanti la dicitura: "Divieto di Balneazione" compreso simbolo grafico, in lingua italiana, tedesca, inglese e francese.

DISPONE

- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 68 del 16/05/2025, venga resa nota mediante affissione all'albo pretorio on-line fino al 30 settembre 2026, venga pubblicata mediante specifica funzionalità sul Portale Acque del Ministero della Salute e venga trasmessa:
- per il seguito di competenza: alla Società Jesolo Turismo S.p.A.;
- per conoscenza: al Comando di Polizia Locale, alla Guardia Costiera - Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente - Unità Organizzativa Qualità delle Acque e Tutela della Risorsa Idrica, alla Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.